

STATUTO  
**Associazione Culturale Italiana Accademia del Flauto**

**ART. 1**  
**(Denominazione, sede e durata)**

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: **"Associazione Culturale Italiana Accademia del Flauto ETS"** *(in alternativa all'acronimo ETS si può utilizzare per esteso: "Ente del Terzo Settore")*, da ora in avanti detta "Associazione", con sede legale nel Comune di Roma e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo ETS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

**ART. 2**  
**(Scopo, finalità, attività)**

**Scopo dell'Associazione**

L'Associazione, Ente del Terzo Settore, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, contribuendo allo sviluppo, alla promozione, alla diffusione e alla valorizzazione della cultura e dell'arte, con particolare riferimento allo spettacolo dal vivo, alla musica, alle arti visive, figurative e cinematografiche, alla produzione artistica e culturale, nonché alla formazione e all'educazione in ambito artistico, anche mediante iniziative e collaborazioni internazionali.

**Attività di interesse generale**

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, co. 1, lett. d, CTS);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, co. 1, lett. f, CTS);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale (art. 5, co. 1, lett. i, CTS)."

**Modalità operative**

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione promuove, organizza, gestisce e realizza iniziative culturali e artistiche di ogni genere, tra cui

conferenze, seminari, workshop, concorsi, esposizioni, mostre, festival, rassegne, stagioni concertistiche, eventi performativi, spettacoli multidisciplinari, masterclass e corsi di formazione a ogni livello, sia in presenza sia con modalità digitali o a distanza.

L'Associazione svolge inoltre attività di ideazione, produzione, coproduzione, allestimento, distribuzione e rappresentazione di opere artistiche e culturali in forma concertistica, teatrale, coreutica, performativa, radiofonica, televisiva, cinematografica, audiovisiva, discografica, editoriale e multimediale, anche per conto proprio o di terzi. Può realizzare e gestire produzioni artistiche originali, progetti interdisciplinari, contenuti digitali, registrazioni audio e video, opere editoriali, materiali didattici, pubblicazioni cartacee e digitali, nonché ogni altra forma espressiva idonea alla diffusione della cultura e dell'arte.

### **Collaborazioni**

L'Associazione può stipulare convenzioni e accordi con enti pubblici e privati, istituzioni scolastiche, università, conservatori, fondazioni, imprese culturali e altri Enti del Terzo Settore, nonché partecipare a bandi, programmi, reti e iniziative pubbliche o private coerenti con le proprie finalità istituzionali.

### **Raccolta fondi**

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida vigenti."

### **Attività diverse**

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e nei limiti previsti dalla normativa vigente. L'individuazione delle attività diverse è demandata all'Organo di amministrazione.

## **ART. 3**

### **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'Associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### **ART. 4** **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi (*se maggiorenni*);
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di amministrazione.

La quota associativa è stabilita dall'Organo di amministrazione ed è uguale per tutti gli associati. La qualifica di associato ha carattere permanente e può venir meno esclusivamente nei casi previsti dal presente Statuto; non sono ammesse adesioni a termine né associati temporanei.

#### **ART. 5** **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Organo di amministrazione, previa contestazione scritta degli addebiti e previa concessione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per presentare eventuali osservazioni e/o giustificazioni.

La deliberazione di esclusione deve essere comunicata all'associato con mezzo idoneo a comprovarne la ricezione.

Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione. L'Assemblea, convocata alla prima riunione utile (o, se necessario, appositamente convocata), delibera in via definitiva sul ricorso. Fino alla decisione dell'Assemblea, l'efficacia dell'esclusione resta sospesa.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

L'associato che non provvede al pagamento della quota associativa entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza decade dalla qualifica di associato, previa comunicazione di sollecito trasmessa dall'Organo di amministrazione con concessione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per adempiere.

Decorso inutilmente tale termine, l'Organo di amministrazione accerta la morosità e prende atto della decadenza, provvedendo alla conseguente annotazione nel libro degli associati e alla comunicazione all'interessato.

Resta salva la facoltà dell'associato di chiedere, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, secondo quanto previsto dallo statuto per i provvedimenti incidenti sul rapporto associativo.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

## **ART. 6** **(Organi)**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, ove nominato.

## ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto. Per l'associato minore di età, il voto è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso contenente luogo (o modalità di svolgimento), data e ora di prima e seconda convocazione, nonché ordine del giorno, reso disponibile agli aventi diritto almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata.

L'avviso è comunicato agli associati risultanti dal libro degli associati mediante uno o più dei seguenti mezzi: posta elettronica ordinaria all'indirizzo comunicato dal socio; PEC, se indicata; lettera raccomandata; consegna a mano con attestazione di ricezione; ovvero pubblicazione in un'area riservata del sito internet dell'ente o altro spazio virtuale preventivamente indicato e accessibile a tutti gli associati, nel rispetto dei principi di buona fede e parità di trattamento. L'avviso inviato all'ultimo recapito risultante dal libro degli associati si intende validamente effettuato.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili nomina e revoca i componenti degli organi associativi e (*se previsto*) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi presentati dagli associati avverso i provvedimenti di esclusione adottati dall'Organo di amministrazione, nei termini e con le modalità previste dallo Statuto;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

È ammessa la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che sia garantita: (i) l'identificazione dei partecipanti e la verifica della loro legittimazione al voto; (ii) la possibilità per ciascun avente diritto di seguire la discussione in tempo reale, intervenire, formulare dichiarazioni e proposte e partecipare alle votazioni; (iii) la contestualità della formazione della volontà assembleare; (iv) la regolare tenuta del verbale. Il Presidente dell'Assemblea accerta la sussistenza di tali condizioni, con particolare riguardo alla regolarità della convocazione, al quorum costitutivo e deliberativo e alle modalità di voto. Il verbale indica, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto, la modalità di collegamento utilizzata e le persone partecipanti a distanza.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto;
- in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto;

Le deliberazioni di modifica statutaria sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; resta salva la necessità di maggioranze più elevate ove richieste dalla legge o dal presente statuto per singole materie.

Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione:

- in prima convocazione: la metà più uno degli associati aventi diritto di voto;
- in seconda convocazione: almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto;

La deliberazione è approvata con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti

Per deliberare lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto;
- in seconda convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto;

La deliberazione di scioglimento è approvata con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti .

## **ART. 8**

### **(Organo di amministrazione)**

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare sulla quota associativa;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni con possibilità di essere rieletti.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La carica di componente dell'Organo di amministrazione cessa per scadenza del mandato, dimissioni, revoca da parte dell'Assemblea, decesso, sopravvenuta incapacità o decadenza per perdita dei requisiti di legge o per l'insorgere di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità. In caso di dimissioni, decesso o decadenza di uno o più componenti in corso di mandato, l'Organo di amministrazione può procedere alla cooptazione di uno o più componenti, scelti tra gli associati, che restano in carica sino alla prima Assemblea utile, la quale provvede alla ratifica o alla sostituzione; in ogni caso i componenti così nominati decadono insieme all'Organo di amministrazione in carica alla scadenza del mandato. Qualora venga meno la maggioranza dei componenti in carica, l'Organo di amministrazione si intende decaduto e il Presidente convoca senza indugio l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo di amministrazione; nelle more, l'Organo decaduto compie esclusivamente atti di ordinaria amministrazione e quelli urgenti e indifferibili.

La convocazione dell'Organo di amministrazione avviene mediante comunicazione trasmessa ai componenti almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata, mediante uno dei seguenti mezzi: posta elettronica ordinaria, PEC, messaggistica istantanea su numero/contatto indicato dal consigliere, ovvero lettera consegnata a mano o raccomandata. In caso di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto fino a 24 ore, purché la ragione dell'urgenza sia indicata nell'avviso e sia assicurata la possibilità effettiva di partecipazione.

---

Resta salva la facoltà, con il consenso di tutti i componenti, di tenere validamente la riunione anche senza rispetto dei termini di convocazione, purché siano presenti o regolarmente informati tutti i componenti.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori possono intervenire nell'Organo di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **ART. 9** **(Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti dell'Organo di amministrazione.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi (Organo di amministrazione, Presidente, Organo di controllo).

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal consigliere delegato dal Consiglio Direttivo.

#### **ART. 10** **(Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 11**

##### **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

#### **ART. 12**

##### **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

#### **ART. 13**

##### **(Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **ART. 14**

##### **(Risorse economiche)**

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

**ART. 15**  
**(Bilancio di esercizio)**

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Qualora l'ente eserciti attività diverse di cui all'art. 2 del presente statuto, l'Organo di amministrazione ne documenta la secondarietà e strumentalità secondo le modalità previste dalla normativa attuativa vigente (anche mediante relazione di missione, nota integrativa o annotazione in calce al rendiconto per cassa, secondo il documento di bilancio adottato).

**ART. 16**  
**(Libri)**

L'Associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo.

**ART. 17**  
**(Lavoratori e Volontari)**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 CTS.

L'Associazione può avvalersi di volontari ai sensi della normativa vigente. L'attività del volontario è personale, spontanea e gratuita e non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e secondo le modalità stabilite dall'Organo di amministrazione, nel rispetto della normativa applicabile. Ove l'Associazione si avvalga di volontari, essa provvede agli adempimenti previsti in materia di registrazione e di copertura assicurativa per i volontari, nei casi e con le modalità previste dalla legge.

**ART. 18**  
**(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

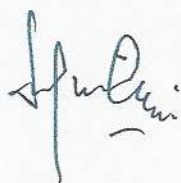
In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

#### **ART. 19**

##### **(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



STEFANO CIOPI

